

**FOCUS SULLE MODIFICHE APPORTATE
ALL'IPOTESI DI CCNI SULLA MOBILITA' PER GLI
ANNI SCOLASTICI DEL TRIENNIO 2025/26,
2026/27 E 2027/28**

1) Per quanto riguarda la cancellazione della deroga concessa al figlio di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità, si fa riferimento alla seguente normativa:

il DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19, all'art. 18, c. 1, lett. a) modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 13, comma 5, aggiungendo ad esso il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;

2) Per quanto riguarda la modifica della deroga prevista per il genitore di figlio minore di anni 16 che diventa per il genitore di figlio minore di anni 14 si fa riferimento alla seguente normativa:

la LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199, all'art. 1, cc. 219 e 220, modifica il D. Lgs. 151/2001 nel seguente modo:

“219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui

al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;

b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ... le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici»."

3) Per quanto riguarda la modifica prevista per il personale ATA che vede espunto dal testo dell'Ipotesi di CCNI l'art. 48-quater si fa riferimento alle materie del Confronto di cui all'art. 11, c. 9, lett. a5) del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 che conferma l'art. 30, c. 9, lett. a5) del CCNL 2019/2021.

Pertanto, non essendo materia di contrattazione non poteva essere disciplinato nel CCNI sulla Mobilità.

Durante l'incontro sono stati sottoposti alle OO.SS. i criteri per il conferimento degli incarichi triennali di DSGA, oggetto di confronto, che sono stati accettati dalle OO.SS. in quanto già precedentemente concordati.

4) Per quanto riguarda la cancellazione della possibilità per la lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione di presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o

distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa.

La disposizione riguarda solo il personale ATA, e al MIM non è stata data dal Mef e dalla Funzione Pubblica, organi di controllo, una reale motivazione. Pertanto, visto il diritto già acquisito per il personale docente a norma di legge, l'Amministrazione confermerà lo stesso anche per il personale ATA nella Nota di accompagnamento alla OM.

A tutela del personale, comunque, vengono per l'a.s. 2025/26 fatte salve, ai sensi dell'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le operazioni di mobilità già avvenute secondo l'ipotesi firmata oltre un anno fa.